

**LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-12-2002
REGIONE UMBRIA**

"Norme per l'attuazione del diritto allo studio".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 58
del 24 dicembre 2002

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.*

*LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme volte ad assicurare l'attuazione del diritto allo studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive e individuali.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei Comuni, singoli od associati, volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l'attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, i Comuni singoli od associati, curano l'integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio.

ARTICOLO 3

(Destinatari)

1. Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano:

- a) scuole del sistema nazionale di istruzione;
- b) corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
- c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze.

ARTICOLO 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 attraverso:

- a) l'emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
- b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
- c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;
- d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica

in ambito
internazionale con particolare riferimento all'Unione
Europea per
l'educazione alla cittadinanza europea.

e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la
partecipazione
a progetti generali a carattere regionale, o
particolarmente
significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà
territoriale,
favorendo ogni forma associativa per la più efficace
realizzazione
dei progetti stessi;

f) l'individuazione di criteri per la qualificazione
delle sedi e
strutture scolastiche, in funzione di una fruizione
polivalente o
polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali.

ARTICOLO 5

(Funzioni e compiti di Province e Comuni)

1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle
finalità di
cui all'articolo 2, nel rispetto dell'articolo 139 del
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti
funzioni,
realizzando:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza
delle
attività scolastiche e formative, quali:

1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in
situazione di
handicap o in condizioni di svantaggio;

2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di
viaggio sui
mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento,
laddove
necessario;

3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta
tramite
convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una
corretta
educazione alimentare. Nelle scuole del sistema nazionale
di
istruzione in cui funziona il servizio mensa, i Comuni
possono
costituire e regolamentare un organismo di gestione, di
concerto con
gli organi collegiali delle scuole interessate;

4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo,

ai sensi
dell'articolo 156, comma 1 del testo unico 16 aprile
1994, n. 297 e
dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dei relativi
provvedimenti attuativi;

5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10
marzo
2000, n. 62;

6. assunzione totale o parziale delle rette per il
servizio di
convitto o semiconvitto a favore di studenti in
condizioni disagiate
che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla
propria
abitazione;

b) interventi volti a favorire l'integrazione e la
socializzazione,
nelle strutture scolastiche e formative, dei minori
disadattati o in
difficoltà di sviluppo o apprendimento;

c) interventi volti a favorire l'integrazione e a
facilitare il
processo di apprendimento degli alunni stranieri;

d) interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema
scolastico e formativo e a migliorare i livelli di
qualità
dell'offerta formativa ed educativa, con particolare
riferimento a:

1. facilitazione per l'utilizzo a fini didattico-
educativi delle
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul
territorio;

2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione
in ambito
didattico ed educativo, anche attraverso la messa a
disposizione di
supporti didattici e strumentali;

3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le
scuole e gli
enti locali per il miglioramento e la qualificazione
dell'accoglienza degli alunni al di fuori dell'orario
scolastico;

e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione della
rete
scolastica, attraverso azioni di sostegno didattiche,
culturali ed
organizzative, nonché la partecipazione negli organismi
collegiali
della scuola;

f) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell'obbligo;

g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;

h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza con la programmazione regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati.

ARTICOLO 6

(Integrazione di soggetti in situazione di handicap)

1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.

2. Per l'attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati.

3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

a) i Comuni, singoli o associati e le Province, in relazione alle rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo-formativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio - assistenziale impegnato nel processo di integrazione;

c) la scuola provvede a formulare programmi operativi formativi ed a gestire il piano educativo-formativo individualizzato assicurando altresì l'armonizzazione dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale.

ARTICOLO 7

(Piano triennale)

1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici, il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione.

2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell'articolo 4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di interesse regionale, unitamente

ai relativi
piani finanziari.

3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro presentazione e verifica.

4. Il piano triennale contiene in particolare:

a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;

b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati;

c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all'articolo 8.

5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo.

ARTICOLO 8

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari relativi all'anno scolastico successivo.

2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, l'entità delle risorse regionali da assegnare:

a) per l'attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

b) per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e).

ARTICOLO 9

(Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi. Esoneri)

1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) in maniera

differenziata
secondo fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce
di reddito
cui rapportare tale partecipazione.

2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la
scuola del
sistema nazionale di istruzione che versano in condizioni
di
particolare disagio economico.

ARTICOLO 10

(Assistenza socio-sanitaria)

1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi
collegiali
della scuola, gli interventi di assistenza sociale,
medico-psico-
pedagogica e di assistenza ai minori disabili psico-
fisici, in ogni
ordine e grado di scuola, da attuare direttamente o anche
tramite il
servizio ASL, secondo quanto disposto dalle leggi in
materia di
sanità e assistenza.

2. Le modalità di attuazione del servizio di cui al comma
1 sono
regolate da appositi protocolli d'intesa.

ARTICOLO 11

(Abrogazione)

1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 è abrogata.

ARTICOLO 12

(Norme finali e transitorie)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
della
presente legge sono portati a compimento ai sensi della
legge
abrogata dall'art. 11, comma 1.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il
Consiglio regionale approva il primo piano triennale per
il diritto
allo studio.

3. Entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui al
comma 2 la
Giunta regionale adotta il programma annuale per l'anno
scolastico
successivo.

4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del piano di cui al comma 2, approva, per l'anno 2003, un piano di interventi con i criteri e le procedure deliberate per il piano del diritto allo studio 2002.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l'anno 2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria".

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 16 dicembre 2002

LORENZETTI

Note:

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

– di iniziativa del consigliere Spadoni Urbani, depositata alla

Presidenza del Consiglio regionale in data 15 settembre 2000, atto consiliare n. 177 (VIIa Legislatura), assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali -

Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport" il 18 settembre 2000.

- La IIIa Commissione consiliare permanente, nella seduta dell'8 febbraio 2001, ha esaminato il suddetto atto esprimendo parere non favorevole.

- Il Consiglio regionale nella seduta del 19 febbraio 2001 ha rinviato l'atto all'esame della IIIa Commissione consiliare permanente, affinché riferisse nuovamente entro il termine di 90 giorni.

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Sebastiani, Crescimbeni, Laffranco, Lignani Marchesani, Melasecche Germini, Modena, Ronconi, Rossi, Spadoni Urbani e Zaffini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 20 marzo 2001, atto consiliare n. 563 (VIIa Legislatura), assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport" il 23 marzo 2001.

- Effettuato sull'atto n. 563 un incontro consultivo pubblico che si è svolto in data 22 giugno 2001.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Grossi, deliberazione n. 649 del 29 maggio 2002, atto consiliare n. 1267 (VIIa Legislatura).

- Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport" il 12 giugno 2002.

- Effettuata sull'atto n. 1267 una conferenza di studio che si è svolta in data 27 settembre 2002.

- La IIIa Commissione consiliare permanente ha unificato la discussione sugli atti nn. 177, 563 e 1267, scegliendo quale testo base quello proposto dalla Giunta regionale e redigendo un nuovo testo con un nuovo titolo.

- Istituita apposita Sottocommissione per l'esame abbinato dei testi e per la conseguente elaborazione di una nuova proposta, che si è riunita nei giorni 21, 28 ottobre e 6 novembre 2002.

- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente il 21 novembre 2002, con parere e relazioni illustrate oralmente dai consiglieri Brozzi per la maggioranza e Sebastiani per la minoranza (Atto n. 1267-563-177/BIS).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 3 dicembre 2002, deliberazione n. 252.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro - Servizio Offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale - Sezione Diritto allo studio con la collaborazione del Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Note all'art. 5, commi 1, 4 e 5:

- Si riporta il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato

nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O., corretto con avviso
pubblicato nella G.U. 21 maggio 1998, n. 116) :

"Art. 139.

Trasferimenti alle province ed ai comuni.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni".

- Si riporta il testo dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (pubblicato nella G. U. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.):

"Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo.

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1".
Omissis.

- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.):

"Art. 27.
Fornitura gratuita dei libri di testo.

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in

comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e

631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia
dei libri
di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al
termine del
quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e
l'articolo 631,
comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a
tutta la
scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata una
spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999".

- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la
parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione",
è pubblicata nella G.U. 21 marzo 2000, n. 67.

Note all'art. 6, comma 1:

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro
per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone
handicapate", è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992,
n. 39, S.O.

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro
per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi
sociali", è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2000, n.
265, S.O.

Nota all'art. 7, comma 1:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio
2000, n.
13, recante "Disciplina generale della programmazione,
del bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione
dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11,
S.O.), è il
seguinte:

"Art. 5.
(Concertazione e partenariato istituzionale e sociale)

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di
concertazione-
partenariato istituzionale e sociale ai fini della
predisposizione
delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni".

Nota all'art. 11:

- La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, recante

"Interventi
per il diritto allo studio", è pubblicata nel B.U. R. 31
dicembre
1980, n. 74.

Note all'art. 13, commi 1 e 2:

- Per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 si veda
la nota
all'art. 11.

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lettera c), della legge
regionale
28 febbraio 2000, n. 13, (si veda la nota all'art. 7,
comma 1), è il
seguito:

"Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente,
la cui
quantificazione è espressamente rinviata alla legge
finanziaria
regionale;" Omissis.
